Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 21 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 novembre 1978, n. **715**.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1° gennaio 1978, di una somma di L. 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino alla entrata in vigore del predetto ordinamento;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dalla attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.

Art. 2.

Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonchè, se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, dei direttori e direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali è integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.

Art. 3.

Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva, è corrisposta a partire dal 1° gennaio 1978 una somma di L. 10.000 mensili.

Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità per le categorie di personale di cui al precedente comma è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 35.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628.

Art. 4.

Con la stessa decorrenza e modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

A decorrere dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Istituto centrale di statistica è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di una somma di L. 45.000.

Art. 5.

Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei dipendenti dello Stato indicati nella presente legge, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza si considera la base pensionabile vigente al 31 dicembre 1977.

Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonchè dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, si considera la retribuzione computabile con la esclusione dell'acconto di L. 10.000 di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato destinatari dell'acconto di L. 10.000 mensili disposto con il de-

creto del Presidente della Repubblica citato nell'articolo 1 della presente legge, nonchè al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica, addetti a servizi speciali per i quali sussista la esigenza di assicurarne lo svolgimento continuo, allorquando vengono comandati a prestare il normale turno di servizio nelle giornate festive, compresa la domenica, è corrisposto un compenso di L. 2.700, cumulabile con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente dovuto in relazione al prolungamento di orario.

Il compenso, di cui al primo comma assorbe, sino alla concorrenza del suo importo, le maggiorazioni sullo stipendio previste dalle vigenti norme per i turni di servizio nei giorni festivi.

Art. 7.

La misura oraria dell'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, è elevata a L. 400.

L'indennità di cui al primo comma è estesa, con i medesimi criteri e modalità, al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

Restano salve le misure più elevate previste da particolari disposizioni di legge.

Art. 8.

Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiali dovranno essere segnalati, oltrechè ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 9.

All'onere di lire 155.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **716**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 138, 139 e 140, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 138. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica e conferisce il diploma di specialista in urologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola tutti i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di 5 anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 9 per anno di corso e complessivamente di 45 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 139. — Le materie d'insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
Primo anno	*Primo anno*
1) Anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile	1) Anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	2) Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) Batteriologia in urologia	3) Batteriologia in urologia
4) Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I	
Secondo anno	*Secondo anno*
1) Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II	1) Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale
2) Le nefropatie mediche	2) Le nefropatie mediche
3) Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile	3) Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile
4) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
5) Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
Terzo anno	*Terzo anno*
1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia	3) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia
4) Andrologia	4) Andrologia
Quarto anno	*Quarto anno*
1) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile	1) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali	2) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali
3) Anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico	3) Anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico
4) Nefrologia chirurgica	4) Nefrologia chirurgica
5) Clinica urologica I	
6) Procedimenti di chirurgia endoscopica I	
7) Interventi e procedimenti operatori sullo apparato urinario e genitale maschile I	
Quinto anno	*Quinto anno*
1) Clinica urologica II	1) Clinica urologica
2) Patologia e clinica urologica infantile	2) Patologia e clinica urologica infantile
3) Urologia ginecologica	3) Urologia ginecologica
4) Procedimenti di chirurgia endoscopica II	4) Interventi e procedimenti operatori sullo apparato urinario e genitale maschile
5) La chirurgia dell'intestino	
6) La chirurgia vascolare	
7) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II.	

Art. 140. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in urologia sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
soprattassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio	»	14.000
tassa di diploma	»	20.000

L'art. 163, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 163. — La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di 20 al primo anno di corso per un totale di 70 nei sette anni di corso (4 anni di radiologia e 3 anni di radiologia diagnostica).

L'art. 215, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 215. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in psichiatria con sede presso la clinica psichiatrica. Il numero degli iscritti è di 4 per ogni anno di corso per un totale complessivo di 16.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1978
Registro n. 119 *Istruzione, foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 717.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per la parte riguardante la classificazione dell'I.N.P.D.A.I. tra gli enti di notevole importanza anziché tra quelli di normale rilievo e conseguente correzione della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per la parte concernente l'equiparazione tra ruoli e categorie del preesistente ordinamento del personale dell'I.N.P.D.A.I. e ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, n. 178 del 15 febbraio 1978;

Considerato che per effetto della predetta decisione passata in giudicato è stato annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, nella parte che riguarda la classificazione dell'I.N.P.D.A.I. nella terza categoria fra gli enti di normale rilievo, determinata per mero errore di attribuzione di un punteggio e che occorre, pertanto, classificare il predetto ente nella categoria superiore tra quelli di notevole importanza;

Rilevato che, conseguentemente, deve essere apportata una correzione alla tabella relativa all'I.N.P.D.A.I., di equiparazione tra ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 maggio 1976;

Sentito il parere del gruppo di coordinamento del comitato di cui all'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975, al direttore dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.), la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, è attribuito il secondo livello retributivo, corrispondente, in forza del citato art. 20 al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale *C* delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

In conseguenza di quanto stabilito nel precedente art. 1 alla tabella di equiparazione tra ruoli e categorie del preesistente ordinamento dell'I.N.P.D.A.I. e ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono apportate le seguenti variazioni:

categoria 1ª, livello 2, in luogo di categoria 1ª, livello 3;

dirigente superiore in corrispondenza della preesistente qualifica di direttore superiore in luogo di dirigente in corrispondenza della preesistente qualifica di direttore superiore;

eliminazione della nota *A* in corrispondenza della preesistente qualifica di direttore superiore.

Art. 3.

La rettifica di cui al precedente art. 1 e le variazioni di cui al successivo art. 2 hanno effetto dal 15 giugno 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1978, n. 718.

Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 17 novembre 1978, n. 715;

Visto l'accordo del 5 gennaio 1977 intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, che ha fissato in lire cinquantamila mensili il miglioramento economico pro capite da assicurare al personale statale per il rinnovo contrattuale 1976-78;

Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, è stata corrisposta al personale statale, in attuazione del predetto accordo, la somma di lire diecimila mensili, elevata dal 1° febbraio 1977 a lire venticinquemila;

Visto l'accordo del 23 dicembre 1977, con le relative note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978, intervenuto tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, col quale si è convenuto di corrispondere al personale statale dal 1° gennaio 1978 la somma di lire diecimila mensili lorde a titolo di anticipazione sui miglioramenti derivanti dal rinnovo contrattuale 1976-78, nonchè una integrazione sulla tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, costituita dall'anticipazione delle lire diecimila, dalle aggiunzioni senza titolo di complessive lire quarantacinquemila e da una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, od analogo assegno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259, al personale di cui alla legge 26 ottobre 1972, n. 649, ai ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità e ai direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, con esclusione del personale provvisto di trattamento dirigenziale, nonchè ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, è corrisposta una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico previsti dall'accordo del 23 dicembre 1977 e dalle note aggiuntive a detto accordo del 14 aprile 1978 e del 3 luglio 1978.

Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilità delle categorie sottoelencate è integrata dai seguenti importi:

a) L. 55.000 ed una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili di ruolo non dirigenti, per il personale non di ruolo e per gli operai dello Stato provvisti di detto assegno, con esclusione del personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259;

b) L. 45.000 per il personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 aprile 1940, che abbia diritto alla iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

c) L. 45.000 ed una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 36 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per il personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina comunale che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

d) L. 35.000 ed una mensilità dell'assegno annuo pensionabile di cui alle leggi 20 dicembre 1977, n. 964, 23 gennaio 1975, n. 29 e 30 maggio 1975, n. 170, rispettivamente, per i ricercatori e dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanità, per i direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali dell'industria. L'integrazione della tredicesima mensilità non compete al personale provvisto di trattamento dirigenziale.

Art. 2.

Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, la somma di L. 10.000 mensili prevista nel precedente art. 1 è considerata ai fini della determinazione della indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 del citato decreto.

Lo stesso importo di L. 10.000 è considerato inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma e successive modificazioni; l'importo stesso non va invece considerato ai fini di quanto previsto dall'art. 153 del medesimo decreto.

Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la gratificazione prevista dall'art. 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono integrati di un importo di L. 55.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 3.

L'importo di L. 10.000 mensili di cui all'art. 1 spetta anche al personale del lotto, compresi i gestori ai quali è attribuito in aggiunta all'aggio, senza essere considerato ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. Detto importo non è utile a pensione.

Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, l'importo della tredicesima mensilità del personale indicato al comma precedente è integrato di L. 55.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

L'importo di L. 10.000 di cui al primo comma e le integrazioni previste dal secondo comma sono ridotti a due terzi ed a metà, con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione lavorativa è limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.

Art. 4.

L'importo di L. 10.000 di cui al precedente art. 1, non viene considerato ai fini di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 5.

La somma di L. 10.000 e le integrazioni della tredicesima mensilità di cui al presente decreto sono assoggettate alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

L'importo di L. 10.000 mensili si corrisponde in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. E' corrisposto ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo d'impieghi.

Le integrazioni della tredicesima mensilità sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilità stessa non competa in misura intera.

Art. 6.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **719.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lucia all'Ostale e di S. Michele, in Barberino di Mugello.

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 1° marzo 1977, n. 161/76, integrato con dichiarazione 29 marzo stesso anno, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lucia all'Ostale, in Barberino di Mugello (Firenze), e di S. Michele, in frazione Montecarelli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **720.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bernardo, in Gattinara.

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 17 giugno 1977, n. 846/77, integrato con dichiarazione 14 luglio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Bernardo, in Gattinara (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **721.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Monica, in Torino.

N. 721. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 1° febbraio 1976, integrato con dichiarazioni datate 24 agosto 1976, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Monica, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 6 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, 29 agosto 1978, 9 settembre 1978, 16 ottobre 1978 e 30 ottobre 1978, con i quali — ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — sono stati approvati, rispettivamente, gli elenchi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 delle IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977, con nota 11 ottobre 1978 n. VT 382.25.AG/470 ha comunicato un sesto elenco delle IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 6 delle IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) asilo infantile « Regina Margherita » - Asti;

2) asilo infantile « Regina Margherita » - Castelnuovo Belbo (Asti);

3) asilo infantile « Regina Margherita » - Tonco (Asti);

4) asilo infantile « Sacra Famiglia » - Rocchetta Tanaro (Asti);

5) asilo infantile « Scuola Materna » - Nizza Monferrato (Asti);

6) istituzione opera pia « S. Elena » - Villafranca d'Asti (Asti);

7) asilo infantile - scuola materna « Mons. Giacomo Goria » - Villafranca d'Asti (Asti);

8) asilo infantile « S. Francesco d'Assisi » - Belveglio (Asti);

9) opera pia « Torchio » - asilo infantile - Celle Enomondo (Asti);

10) asilo infantile «Umberto I» - Mombercelli (Asti);

11) asilo infantile « V. Coconito » - Montiglio (Asti);
12) asilo infantile - scuola materna « Regina Margherita » - Monastero Bormida (Asti);
13) asilo infantile « Vaccarino » - Buttigliera d'Asti (Asti);
14) scuola materna « Baronessa Ottavia Castelli D'Ameli » - Binetto (Bari);
15) asilo infantile « Regina Elena » - Corato (Bari);
16) asilo infantile « Teresa Palmieri D'Ajala Valva » - Monopoli (Bari);
17) scuola materna « Vittoriano Cimmarrusti » - Adelfia (Bari);
18) asilo infantile « C. Carbonoli » - Pontirolo Nuovo (Bergamo);
19) scuola materna « Bolognini » - Seriate (Bergamo);
20) asilo infantile « Cavagnis » - Zogno (Bergamo);
21) asilo infantile « Umberto I » - Bonate Sopra (Bergamo);
22) asilo infantile « Tiraboschi Bombello » - Serina (Bergamo);
23) asilo infantile e fondazione amici dei bimbi - S. Giovanni in Persiceto (Bologna);
24) asilo infantile « Angela Grimaldi » - Sasso Marconi (Bologna);
25) pia fondazione asilo parrocchiale - Argelato (Bologna);
26) asilo infantile « M. L. Gallassi » - Castenaso (Bologna);
27) scuola materna - asilo « Raffaella Federzoni » - Calcara-Crespellano (Bologna);
28) asilo infantile « S. Gaetano » - Savigno (Bologna);
29) asilo infantile « Trombelli-Magnavacca » - S. Agata Bolognese (Bologna);
30) asilo infantile - scuole materne - Lumezzane-S. Apollonio (Brescia);
31) asilo infantile - Lumezzane-S. Sebastiano (Brescia);
32) asilo infantile - Mairano (Brescia);
33) asilo infantile - Malonno (Brescia);
34) asilo infantile - scuole materne - Pisogne (Brescia);
35) asilo infantile - scuola materna - Rovato (Brescia);
36) asilo infantile - scuola materna - Sale Marasino (Brescia);
37) scuola materna « Morelli Rebusca » - Muscoline (Brescia);
38) scuola materna « Maria Conti » - Dello (Brescia);
39) scuola materna « Maria Bambina » - Prestine (Brescia);
40) scuola materna « Marco Pedrali » - Castrezzone-Muscoline (Brescia);
41) asilo infantile « Maffizzoli » - Polpenazze sul Garda (Brescia);
42) scuola materna « La Vittoria » - Provaglio d'Iseo (Brescia);
43) asilo infantile « La Vittoria » - Adro (Brescia);
44) asilo infantile « Innocente Prandini » - Lodrino (Brescia);
45) scuola materna « Ing. G. Quarena » - Gavardo (Brescia);
46) asilo infantile « A. Manzoni » - Gianico (Brescia);
47) asilo infantile « Angelo Roveglia » - Timoline di Corte Franca (Brescia);
48) scuola materna « Anna Maria Borghese » - Portese di S. Felice del Benaco (Brescia);
49) scuola materna « Anna e Maria Fenaroli » - Saiano-Rodengo (Brescia);
50) asilo infantile « Antonio Feltrinelli » - Gargnano (Brescia);
51) asilo infantile « A. Passerini » - Bovezzo (Brescia);
52) asilo infantile - Barbariga (Brescia);
53) asilo infantile - Bornato in Gazzago San Martino (Brescia);
54) asilo infantile - Collio (Brescia);
55) asilo infantile « S. Salvatore » - Sirmione (Brescia);
56) scuola materna - Nuvolera (Brescia);
57) asilo infantile - « Villa Dalegno » - Temù (Brescia);
58) asilo infantile « Ugo Lucchini » - Casto (Brescia);
59) asilo infantile « Tito Speri » - Castrezzato (Brescia);
60) scuola materna - Rovato fraz. Duomo (Brescia);
61) asilo infantile « S. Giuseppe » - Ossimo Inferiore (Brescia);
62) asilo infantile « S. Giuseppe » - Gratacasolo di Pisogne (Brescia);
63) scuola materna « Rugarli » - Motella di Borgo S. Giacomo (Brescia);
64) opera pia dei fratelli delle scuole cristiane - Roma;
65) opera pia « Istituto Filippo Cremonesi » - Farfa Sabina (Rieti).

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(9060)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vit » compresse antinevralgiche, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, della ditta Laboratorio chimico Carlo Conti S.a.s., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5259/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 ottobre 1967, con il quale venne registrata al n. 4087 la specialità medicinale denominata « Vit » compresse antinevralgiche, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, a nome della ditta Laboratorio chimico Carlo Conti S.a.s., con sede in Pisa, via Gereschi, 32, preparata nell'officin farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate in merito dalla ditta succitata non sono state ritenute valide ai fini del mantenimento della registrazione del prodotto di cui si tratta, né accettabile la proposta di modifica di composizione (sostituzione del-

l'aminofenazone con il propifenazone a pari dosaggio), come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vit » compresse antinevralgiche, nelle confezioni da 2 e 10 compresse, registrata al n. 4087 in data 16 ottobre 1967, a nome della ditta Laboratorio chimico Carlo Conti S.a.s., con sede in Pisa, via Gereschi, 32.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8615)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncosulfa », nelle preparazioni 5 supposte e flacone da g 100 di emulsione, della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5283/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 7 maggio 1953, 18 luglio 1956 e 12 settembre 1962, con i quali venne registrata a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8, rispettivamente ai numeri 7745 e 7745/A, la specialità medicinale denominata « Broncosulfa » supposte e la relativa categoria emulsione, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la sede suddetta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa, in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata in data 16 febbraio 1976, con le quali viene ribadita la validità terapeutica del prodotto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Broncosulfa », nelle preparazioni: 5 supposte e flacone da g 100 di emulsione, registrate rispettivamente ai numeri 7745 e 7745/A, a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8, in data 7 maggio 1953, 18 luglio 1956 e 12 settembre 1962.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8644)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Liogrip » 4 e 10 compresse, della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., in Monteriggioni. (Decreto di revoca n. 5279/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 febbraio 1960 e 31 maggio 1960, con i quali venne registrata al n. 16014 la specialità medicinale denominata « Liogrip » 4 e 10 compresse, a nome della ditta Istituto farmaco biologico dott. G. Ripari, con sede in Firenze, via Scialoia, 10, ora Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., con sede in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 maggio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Liogrip » 4 e 10 compresse, registrata al n. 16014 in data 25 febbraio 1960 e 31 maggio 1960, a

nome della ditta Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.r.l., con sede in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8637)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pirofugina » 20 compresse, della ditta Biologici Italia S.r.l., in Lucca. (Decreto di revoca n. 5260/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 2 agosto 1952 e 29 settembre 1960, con i quali venne registrata al n. 6762 la specialità medicinale denominata « Pirofugina » 20 compresse, a nome della ditta Biologici Italia S.r.l., con sede in Lucca, già in via Burlamacchi, 37, ed ora in via Puccini, 160/A, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con acido acetil salicilico a pari dosaggio) presentata dalla ditta succitata, non è accettabile in quanto non documentata, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pirofugina » 20 compresse, registrata al n. 6762 in data 2 agosto 1952 e 29 settembre 1960, a nome della ditta Biologici Italia S.r.l., con sede in Lucca, via Puccini, 160/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8619)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1978.

Trasferimento dei beni della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla regione Marche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Marche;

Considerato che, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, citato, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale da identificarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione entro il 31 dicembre 1978 della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Marche tutti gli altri beni di spettanza;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Marche salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Marche da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D., a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Marche dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE MARCHE

Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Ancona	Fabriano	32,78.73	
Macerata	Esanatoglia	520,43.21	
	Matelica	5,15.20	
	San Severino	285,58.60	
	Gagliole	0,88.50	
	Castelraimondo	168,04.20	
	Cingoli	283,31.27	
	Totale ufficio amministrazione di Fabriano		1.296,19.71
Pesaro	Urbania	42,79.32	
	Piobbico	36,37.12	
	Cagli	197,14.14	
	Acqualagna	224,43.91	
	Fossombrone	61,48.11	
	Carpegna	78,68.76	
	Fermignano	45,10.80	
	Urbino	2,03.23	
	Totale ufficio amministrazione di Pesaro		688,05.39
Pesaro	Apecchio	36,85.30	
	Totale ufficio amministrazione di Perugia		36,85.30
	Totale generale		2.021,10.40

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(8689)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Sostituzione di un componente il consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1977, con il quale il dott. Ercole Semenza fu nominato componente il suddetto organo, in rappresentanza della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Considerato che il predetto dott. Ercole Semenza ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in parola;

Vista la lettera in data 26 luglio 1978, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato, quale membro del citato organo, il dott. Gianfranco Mazzani, in sostituzione del dott. Semenza;

Ritenuta l'opportunità di accettare le predette dimissioni e di provvedere alla nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione della banca predetta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Ercole Semenza da componente del consiglio di amministrazione della predetta banca.

Il dott. Gianfranco Mazzani è nominato componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in sostituzione del dott. Ercole Semenza, dimissionario.

Il predetto dott. Mazzani scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con decreto in data 3 giugno 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(8687)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1978.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte di appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 13/78 del 5 settembre 1978, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Firenze comunica che la signora Dini Giuseppina ha lasciato il servizio il 30 agosto u.s. essendo in stato di gravidanza;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, con il quale Dini Giuseppina era stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte di appello di Firenze;

Poiché è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Simone Andrea, segretario della pretura di Firenze, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana, in sostituzione di Dini Giuseppina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 13 ottobre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1978
Registro n. 28 Giustizia, foglio n. 69

(9064)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1978.

Ricostituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, con il quale è stato costituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

Ravvisata la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto Comitato nella composizione prevista dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1182;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle amministrazione e degli istituti interessati;

Con riserva di provvedere alla nomina dei rappresentanti del Ministero degli affari esteri, non appena perverranno le relative designazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, è costituito dai seguenti membri:

Tramontozzi rag. Lelio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Nicolini Gerlini dott.ssa Luisa, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gaudino dott. Salvatore, Corbo dott. Antonio, Palestini dott. Bernardo, Boschi dott. Guido, Salvatici dott. Silvano, Mariani dott. Manlio e Manni dott. Emilio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cantile dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vaccaro dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Gaetani dott. Vincenzo Mario, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Rossi dott. Romualdo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale commercio estero;

Gigante dott. Vincenzo, in rappresentanza dell'Istituto centrale di statistica;
Pesce dott. Ugo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;
Rabbi dott. Alfredo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8830)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1978.

Concessione dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;
Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1976 al 21 settembre 1977.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8937)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;
Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8938)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta;
Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1978 e 17 ottobre 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 21 marzo 1978;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Barletta, è prolungata fino al 30 giugno 1978.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8939)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda delle società per azioni, Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione di analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni, Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 20 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 novembre 1957, n. 3125);

tariffa 20 U relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1958, n. 3192);

tariffa 23 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 21 febbraio 1958, n. 3192);

tariffa 7 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 29 agosto 1967 e 15 novembre 1976);

tariffa 8 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 17 ottobre 1967 e 15 novembre 1976);

tariffa 9 U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 15 dicembre 1967 e 15 novembre 1976);

tariffa 9 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 15 novembre 1967 e 15 novembre 1976);

tariffa 9 M relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 gennaio 1968, n. 6103);

tariffa 11 U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 gennaio 1968, n. 6103);

tariffa 11 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 29 gennaio 1968, n. 6103);

tariffa 1 U relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 agosto 1964);

tariffa 2 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 agosto 1964);

tariffa 1 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 agosto 1964);

tariffa 7 A relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 6 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 7 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente dell'8% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 9 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 A relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 U relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 18 U relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n e pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 18 relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n e pagabile al primo decesso qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante ed a capitale crescente dal secondo anno.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8984)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Savoia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Savoia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Savoia vita, con sede in Milano:

tariffa 231 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 25 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 12 maggio 1975);

tariffa 24 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 12 maggio 1975);

tariffa 30 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 4 marzo 1971);

tariffa 31 relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 4 marzo 1971);

tariffa 32 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 4 marzo 1971);

tariffa 20/S relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 4 marzo 1971 e 23 agosto 1977);

tariffa 21/S relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 4 marzo 1971 e 23 agosto 1977);

tariffa 23/S relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 12 maggio 1975 e 23 agosto 1977);

tariffa 22/S relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 12 maggio 1975 e 23 agosto 1977);

tariffa 10 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 4 marzo 1971);

tariffa 26 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 23 agosto 1977);

R/tariffa 73/R relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso; da applicare come complementare per contratti i forma collettiva

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, a capitale crescente del 10 % dal secondo anno;

condizioni di polizza dell'assicurazione di rendite vitalizia differita, con controassicurazione, adeguabile, a premio unico.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8985)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Vita Latina, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Vita Latina, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Vita Latina, con sede in Milano:

tariffa 06 U/m relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 04 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 8816);

tariffa 02 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 8816);

tariffa 01 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 6 luglio 1973, n. 8279 e 20 novembre 1976, n. 10439);

tariffa 0121 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 28 aprile 1975, n. 9419);

tariffa 0621 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 28 aprile 1975, n. 9419);

tariffa 06 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 28 aprile 1975, n. 9419);

tariffa 07 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 08 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 001 relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 00121 relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8983)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

Provincia di Brindisi:

Torre Santa Susanna . . . L. 58.640.000

(2406/M)

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (rettifica).

Con decreto ministeriale 27 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Provincia di Isernia:

Rionero Sannitico . . . L. 26.070.000

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978.

(2407/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Madonna delle grazie », in Quindici

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, i poteri conferiti al prof. Antonio Carlo Mimola commissario governativo della società cooperativa edilizia « Madonna delle grazie », in Quindici (Avellino), sono stati prorogati fino al 10 marzo 1979.

(9048)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castegnato

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1978, n. 18627, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castegnato (Brescia), adottato con deliberazione consiliare 12 novembre 1976, n. 31, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 26 maggio 1977, n. 11.

(9051)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Persico Dosimo

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1978, n. 18628, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Persico Dosimo (Cremona), adottato con deliberazione consiliare 17 gennaio 1976, n. 2.

(9049)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bosisio Parini

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1978, n. 18629, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bosisio Parini (Como), adottato con deliberazione consiliare 17 settembre 1976, n. 40.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 23 febbraio 1977, n. 6.

(9050)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bonate Sotto

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1978, n. 18626, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bonate Sotto (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 21 maggio 1977, n. 74.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 4 novembre 1977, n. 107.

(8998)

Variante al piano regolatore generale del comune di Sale Marasino

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1978, n. 18639, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sale Marasino (Brescia), adottata con deliberazione consiliare 2 dicembre 1977, n. 96, *relativa alle norme tecniche di attuazione ed al* piano di azzonamento di alcune zone in relazione all'effettivo stato di edificazione ed alla tipologia edilizia.

(9052)

Variante al piano regolatore generale del comune di Godiasco

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1978, n. 18640, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Godiasco (Pavia), adottata con deliberazione consiliare 24 settembre 1977, n. 60, relativa alla zona industriale posta ad ovest del centro abitato.

(9053)

Variante al piano regolatore generale del comune di Seriate

Con decreto del presidente della giunta regionale 16 ottobre 1978, n. 426/urb., reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Seriate (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 24 febbraio 1978, n. 32, relativa all'area interessata alla realizzazione di un tronco di strada di collegamento fra i comuni di Bergamo, Orio al Serio e Seriate.

(8999)

Approvazione del piano di zona del comune di Guanzate

Con deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 1978, n. 18641, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Guanzate (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9054)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cento posti di assistente sociale per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 8 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure provative e limitative della libertà, che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia ed è stata aumentata di trecento posti la dotazione organica del ruolo degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti recati in aumento deve essere conferito, mediante normale concorso alla qualifica iniziale, al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto che si è già provveduto all'accantonamento dei posti da riservare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, nonchè del decreto 10 aprile 1978, n. 223/Gab. del commissario del Governo di Trento;

Visto l'art. 27 del citato decreto-legge n. 111/1978, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cento posti di assistente sociale per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia che sia in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale.

Art. 2.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) il possesso del diploma di qualificazione professionale di assistente sociale, con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

e) la qualifica rivestita, con l'indicazione della relativa decorrenza, del corrispondente parametro di stipendio e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e vistata in calce dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del giorno 1° dicembre 1978 (*).

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

Dette prove si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 21 e 22 febbraio 1979 (*).

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

(*) Vedasi avviso pubblicato di seguito al presente bando di concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove del concorso anzidette, nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 1, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato, su carta bollata, da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Il certificato dovrà contenere l'esatta indicazione della durata del corso;

3) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido *non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità* dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

4) copia dello stato di servizio, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione del parametro di stipendio con i relativi aumenti biennali.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 8.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui al precedente art. 7, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 9.

Gli idonei ché non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 10.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati assistenti sociali per adulti in prova (parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di aver ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1978
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 195

(9600)

Spostamento delle date della prova di attitudine professionale e delle prove scritte del concorso, per esami, a cento posti di assistente sociale per adulti in prova.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 204, è stato disposto che la prova di attitudine professionale e le prove scritte del concorso, per esami, a cento posti di assistente sociale per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1978, abbiano luogo, rispettivamente, nei giorni 21 febbraio e 15-16 maggio 1979, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

Quanto sopra a modifica dell'art. 4 del citato decreto, col quale erano state fissate le prove di attitudine professionale e le prove scritte del concorso di che trattasi, rispettivamente, per i giorni 1° dicembre 1978 e 21-22 febbraio 1979.

(9001)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 2, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a venti posti di archeologo in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dei suddetti posti tre sono riservati ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione che rivestano la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata e che siano in possesso del prescritto diploma di laurea, integrato da almeno un anno di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere o filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo di età non può superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazioni delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di carattere generale di archeologia greca, italica o romana;

2) svolgimento di un tema su problemi relativi alla tutela e alla ricerca archeologica con particolare riguardo alle relative esigenze scientifiche ed agli adempimenti tecnici ed amministrativi, nonchè ai provvedimenti da effettuare per valorizzare e rendere di pubblica utilità i risultati ottenuti.

Colloquio:

1) le stesse materie delle prove scritte con domande che valgono ad estendere l'accertamento della preparazione del candidato nei campi storico, epigrafico e filologico, nonchè del possesso di almeno elementari conoscenze delle culture preistoriche e con la presentazione di materiale sia direttamente sia per mezzo di riproduzioni;

2) lettura e traduzione di un brano greco e di un brano latino;

3) elementi di metodologie della conservazione e restauro di oggetti e monumenti archeologici;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

6) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 16 *gennaio* 1979, *saranno indicati i giorni, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nelle quali dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio.

Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi:

per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica e ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori archeologi in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1978
Registro n. 14 *Beni culturali, foglio n.* 350

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a .
il . . residente in . . (provincia . .) via . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . . . il . . . . e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera presso la scuola . . . . . . nell'anno accademico . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, .

Firma . . (3)
(Autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9002)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

quattro posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione presso il centro « S. Chiara »;

un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(4058/S)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(4070/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente urologo;

un posto di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(4064/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di primario e due posti di assistente di anestesia;

due posti di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(4074/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(4075/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di neurochirurgia;

un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Potenza.

(4061/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso l'ospedale valdese di Pomaretto;

un posto di assistente di radiologia presso l'ospedale valdese di Torre Pellice.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(4072/S)

OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Maglie (Lecce).

(4059/S)

OSPEDALE CIVILE «MAZZOLANI-VANDINI» DI ARGENTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Argenta (Ferrara).

(4071/S)

OSPEDALE «S. PAOLO» DI SAVONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(4092/S)

OSPEDALE «SS.MO ROSARIO» DI VENAFRO

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale, con aggregata sezione di ortopedia e traumatologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale, con aggregata sezione di ortopedia e traumatologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(4087/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro immunotrasfusionale;

due posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di oncologia medica con annessa sezione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(4088/S)

OSPEDALE «DONO SVIZZERO» DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di centro trasfusionale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(4091/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di assistente medico della divisione di anatomia, istologia patologica e citologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico della divisione di anatomia, istologia patologica e citologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(4056/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ISIDORO » DI TRESCORE BALNEARIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(4057/S)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(4060/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(4069/S)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(4062/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della prima divisione chirurgica;

un posto di assistente della seconda divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(4067/S)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica (a tempo definito);

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(4090/S)

OSPEDALE « MONTE DEI POVERI » DI RUTIGLIANO

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante il concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 6 luglio 1978, deve essere considerato una indizione di un nuovo concorso e non la riapertura di un concorso precedente.

(4109/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1978, n. 25-136/Legisl.

Regolamento concernente il contratto-tipo di cui all'articolo 46, punto 8, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e le norme per l'assunzione del personale insegnante presso le scuole equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose.

(*Pubblicato nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 3 *ottobre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il punto 8 dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;
Visto l'art. 47 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;
Visti i propri precedenti decreti n. 22-109/Legisl. del 6 dicembre 1977 e n. 24-135/Legisl. del 19 luglio 1978;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6655 del 14 luglio 1978;

Decreta:

E' approvato il regolamento di cui all'art. 47 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, secondo il testo allegato al presente decreto che contiene:

a) le norme concernenti il contratto-tipo regolante il rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate;

b) le norme concernenti l'assunzione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1978
Registro n. 49, *foglio n.* 191

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 MARZO 1977, N. 13, CONTENENTE IL CONTRATTO-TIPO CHE REGOLA IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE E LE NORME PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE OVE SI TROVINO A PRESTARE SERVIZIO INSEGNANTI APPARTENENTI AD ORDINI O CONGREGAZIONI RELIGIOSE.

Titolo I

CONTRATTO-TIPO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE

Art 1.

Assunzione - Periodo di prova del personale insegnante

Il personale insegnante delle scuole dell'infanzia equiparate che sia in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di rapporto di impiego privato e altresì in possesso del titolo di studio di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, viene assunto a tempo indeterminato con un periodo di prova di un anno scolastico; tale periodo è elevato a due anni ove il servizio effettivamente prestato risulti inferiore a centottanta giorni.

Trascorso il periodo di prova l'assunzione si intende confermata, salvo che non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per esito negativo della prova stessa.

L'esito negativo della prova viene dichiarato e motivato il mese precedente la sua conclusione, sentito il comitato di gestione.

In caso di esito sfavorevole della prova può essere concessa la proroga di un altro anno scolastico ai fini di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Salvo il disposto di cui al comma precedente in ordine all'esito negativo del periodo di prova, durante il periodo medesimo il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza preavviso nè indennità sostitutiva: in ogni momento dall'insegnante e, ove ricorrano i casi di cui ai successivi articoli 12 e 13 dal gestore.

Per il personale insegnante che abbia già sostenuto e superato un periodo di prova presso una scuola dell'infanzia prima dell'anno scolastico 1977-78 o presso una scuola equiparata il periodo di prova si intende superato.

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, l'assunzione è effettuata a tempo determinato, per il periodo necessario, secondo le modalità di cui al quarto e quinto comma dell'art. 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13. In tale caso il dipendente non è soggetto a periodo di prova.

Art. 2.

Assunzione - Periodo di prova del personale inserviente

Il personale inserviente delle scuole dell'infanzia che sia in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di rapporto di impiego privato viene assunto a tempo indeterminato con un periodo di prova di sei mesi; tale periodo è elevato a dodici mesi ove il servizio effettivamente prestato risulti inferiore a novanta giorni.

Per il personale di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Fascicolo personale

Per ogni dipendente è tenuto presso la scuola ove presta servizio un fascicolo personale.

Nel fascicolo personale devono essere contenuti, debitamente registrati e classificati, i documenti che possono interessare la carriera del dipendente. Nello stesso, per quanto concerne il personale insegnante devono essere altresì documentati i servizi prestati in precedenza quale insegnante di scuola materna, i provvedimenti relativi all'assunzione, alla carriera, al trattamento economico, nonchè lo stato di famiglia con le relative variazioni.

In caso di passaggio dell'insegnante ad altra scuola dell'infanzia, il fascicolo personale è rimesso d'ufficio al nuovo datore di lavoro.

Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

Art. 4.

Orario di servizio

L'orario di servizio del personale insegnante delle scuole equiparate è costituito:

di 32 ore settimanali da riservare alle attività di insegnamento;

di 16 ore mensili da destinare alle attività connesse al funzionamento della scuola nell'ambito dei compiti di cui al successivo art. 5 ad esclusione di ogni attività derivante dal rapporto diretto con i bambini.

L'utilizzo di dette ore verrà programmato dagli insegnanti nell'ambito delle direttive del gestore e sentito il comitato di gestione.

L'orario di servizio del personale inserviente è fissato in 40 *ore settimanali di servizio, ivi compresa la possibilità di partecipare* alle riunioni con il personale insegnante.

La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro è comunicata al dipendente mediante ordine di servizio nel rispetto delle deliberazioni di competenza del comitato di gestione della scuola.

Art. 5.

Compiti del personale insegnante

L'insegnante è tenuto a svolgere la propria attività in conformità alle disposizioni provinciali relative all'ordinamento, agli obiettivi e alle finalità della scuola dell'infanzia, nonchè nel rispetto delle funzioni del gestore della scuola e del comitato di gestione.

In particolare il personale insegnante, oltre a svolgere l'attività didattica:

sorveglia i bambini per tutto il tempo in cui gli sono affidati, curandone l'igiene;

collabora alla realizzazione delle iniziative educative della scuola;

è tenuto a partecipare ai corsi e alle altre attività di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione professionale che saranno proposti dal gestore della scuola, sentiti il personale insegnante e il comitato di gestione. La partecipazione a tali corsi o attività è considerata equivalente, a tutti gli effetti, alla prestazione del lavoro;

è tenuto alla programmazione e alla preparazione dell'attività scolastica nonchè all'attuazione degli orientamenti dell'attività educativa nell'ambito delle norme di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sentite le eventuali proposte del comitato di gestione della scuola e tenendo conto degli indirizzi indicati dal gestore in relazione agli impegni di cui al punto 1) del secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

cura i rapporti con i genitori degli alunni;

partecipa, attraverso il comitato di gestione, alla gestione sociale della scuola;

provvede alla custodia e al riordinamento degli arredi, dei sussidi e del materiale didattico.

Art. 6.

Compiti del personale inserviente

Il personale inserviente svolge le proprie mansioni integrandole in funzione educativa con quelle svolte dal personale insegnante secondo le modalità di collaborazione da stabilirsi fra tutto il personale, nel rispetto delle direttive del gestore della scuola.

In particolare:

mantiene l'ordine e la pulizia dei locali della scuola cui è addetto custodendo anche i materiali che gli sono affidati;

provvede ai lavori di cucina ivi compreso il riordino degli arredi e dei materiali adoperati, alla distribuzione dei pasti e all'assistenza dei bambini durante gli stessi in collaborazione con l'insegnante e alla tenuta del registro mensa;

assiste il bambino trasportato dalla fermata del mezzo alla scuola;

può essere adibito, nell'ambito dell'orario di servizio, allo accompagnamento dei bambini trasportati, qualora ciò sia possibile senza aggravi per il personale stesso e fatte salve le esigenze di funzionamento della scuola;

collabora con l'insegnante al momento dell'entrata e uscita dalla scuola; per le cure igieniche dei bambini; per i momenti di riposo; per le visite mediche; per le passeggiate e le visite dei bambini fuori della scuola.

L'intervento del personale inserviente nel rapporto diretto con i bambini deve avvenire, salvo casi particolari, con la presenza di personale insegnante.

Art. 7.

Lavoro straordinario

Il personale delle scuole equiparate è tenuto, qualora lo richiedano eccezionali e temporanee esigenze della scuola, a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale e comunque nel limite complessivo massimo di 5 ore settimanali, salvo che sia esonerato per giustificato motivo.

Per la determinazione dei compensi orari relativi all'effettuazione di lavoro straordinario si applicano, per il personale insegnante, i criteri e le misure previste per il corrispondente personale insegnante delle scuole dell'infanzia della provincia autonoma di Trento e, per il personale inserviente, i criteri e le misure spettanti al corrispondente personale dipendente dai comuni.

Per l'anno scolastico 1977-78, e comunque fino a quando le scuole equiparate non disporranno della dotazione organica di cui all'art. 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sono considerate eccezionali e temporanee esigenze della scuola quelle connesse alla applicazione dell'art. 50, ultimo comma, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, in riferimento all'attuazione dell'orario minimo previsto dalla legge nelle scuole dove non si richieda per particolari necessità un prolungamento di tale orario.

Art. 8.

Incompatibilità

Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione, o assumere rapporti di lavoro o di impiego alle dipendenze di enti pubblici o di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro.

Il datore di lavoro può concedere al dipendente, che ne faccia di volta in volta domanda, il permesso di assumere particolari incarichi o lavori attinenti alla propria specifica preparazione professionale, sempre che ciò sia compatibile con l'assolvimento dei propri doveri.

Il personale che contravvenga al divieto posto dal presente punto viene diffidato dal gestore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata il dipendente è licenziato.

Art. 9.

Sanzioni disciplinari

Al dipendente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo verbale;

b) ammonizione scritta;

c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese;

d) licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) sono inflitte previa contestazione degli addebiti da formularsi mediante lettera raccomandata con R.R., sentite le giustificazioni del dipendente; le giustificazioni dovranno essere presentate entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono inflitte rispettivamente: entro cinque giorni dal ricevimento delle giustificazioni del dipendente per quanto concerne l'ammonizione scritta e, sentito il comitato di gestione, entro dieci giorni dal ricevimento delle giustificazioni medesime per quanto concerne la sospensione dal servizio e il licenziamento senza preavviso.

Se le sanzioni non sono inflitte nei termini di cui al comma precedente le giustificazioni addotte si intendono accolte.

La sanzione disciplinare inflitta è comunicata per iscritto, completa della motivazione.

Art. 10.

Richiamo verbale

Il richiamo verbale è inflitto per mancanze lievi e consiste nell'invito all'osservanza dei propri doveri.

Art. 11.

Ammonizione scritta

Il dipendente incorre nella sanzione dell'ammonizione scritta ove:

a) non si presenti al lavoro o abbandoni il lavoro senza giustificato motivo ovvero non giustifichi l'assenza secondo quanto previsto dall'art. 20;

b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) commetta atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente o in caso di negligenza in servizio;

d) ometta di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Art. 12.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Il dipendente incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente, ove i fatti commessi abbiano carattere di particolare gravità;

b) in caso di recidiva nelle infrazioni previste dall'articolo precedente;

c) in caso di abuso di autorità;

d) in caso di commissione o compartecipazione ad atti che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola.

Art. 13.

Licenziamento senza preavviso

Il dipendente incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso:

a) per atti che siano in grave contrasto con doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, al suo gestore, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazioni di compensi o benefici in relazione all'attività svolta;

f) per gravi abusi di autorità.

Art. 14.

Trattamento economicò del personale insegnante

Al personale insegnante spetta una retribuzione mensile distinta nelle seguenti voci:

a) stipendio;

b) elemento distinto;

c) indennità di contingenza;

d) assegni familiari.

La corresponsione della retribuzione decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.

L'insegnante gode della progressione in carriera nonché degli aumenti della retribuzione derivanti dall'anzianità di servizio maturata con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, secondo le modalità previste dalla legislazione della provincia autonoma di Trento per il personale insegnante provinciale della scuola dell'infanzia, come riportate nell'allegata tabella *A*.

Ai fini di cui al comma precedente al personale insegnante in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1977 presso le scuole dell'infanzia è riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso la scuola medesima o altre scuole dell'infanzia, ad esclusione del periodo di servizio svolto senza il prescritto titolo di studio, secondo le certificazioni rilasciate dall'autorità scolastica competente.

E' parimenti riconosciuta l'anzianità di servizio nei termini di cui al comma precedente al personale insegnante in servizio presso una scuola dell'infanzia equiparata, ove sia assunto presso altra scuola equiparata ai sensi del secondo comma dell'art. 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13. In tal caso la certificazione del servizio prestato per il periodo successivo alla data di equiparazione della scuola è attestata dal gestore della scuola di provenienza e convalidata dall'assessorato all'istruzione della provincia autonoma di Trento.

Al personale insegnante spetta, oltre alla retribuzione mensile, una tredicesima mensilità, da corrispondersi entro il 16 dicembre di ogni anno; in caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la tredicesima mensilità è ridotta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio non prestato computandosi per intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni.

Gli importi dello stipendio, dell'elemento distinto, dell'indennità di contingenza, degli aumenti per anzianità, degli assegni familiari e della tredicesima mensilità sono determinati in misura pari a quanto è e sarà stabilito per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia dipendenti dalla provincia autonoma di Trento, intendendosi equiparato l'elemento distinto all'assegno annuo pensionabile, di cui segue la disciplina prevista dal terzo comma dell'art. 23 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

La retribuzione e corrisposta al personale insegnante il giorno 27 di ogni mese, purché non si tratti di giornata festiva, nel qual caso è corrisposta di regola il primo giorno precedente non festivo.

La refezione consumata con i bambini non costituisce compenso in natura, per essa il dipendente è tenuto al pagamento di una quota forfettaria di L. 250 per pasto.

Art. 15.

Trattamento economico del personale inserviente

Al personale inserviente spetta una retribuzione mensile distinta nelle seguenti voci:

a) stipendio;

b) indennità di contigenza;

c) assegni familiari.

La corresponsione della retribuzione decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.

Il personale inserviente gode del trattamento economico, della progressione in carriera (classi di stipendio), degli aumenti di retribuzione derivanti dalla anzianità di servizio maturata con decorrenza dalla data di assunzione, dell'indennità di contigenza in misura corrispondente alla indennità integrativa speciale dei comuni, nonché degli assegni familiari, nella misura prevista dalla allegata tabella *B* suscettibile di automatico adeguamento sulla base degli accordi stipulati dalle organizzazioni rappresentative dei comuni della provincia di Trento con le organizzazioni sindacali provinciali del personale dei comuni.

Al personale inserviente addetto al confezionamento dei pasti nella scuola a tre o più sezioni e nella misura di una unità per scuola è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla richiamata tabella *B*.

Al personale inserviente competono altresì le aggiunzioni senza titolo nella misura e con i criteri previsti per i dipendenti degli enti locali dall'accordo sindacale provinciale di data 6 luglio 1977, e successive modifiche.

Al personale inserviente in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1977 presso le scuole dell'infanzia è riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso la scuola medesima secondo le certificazioni rilasciate dai rispettivi gestori.

Al personale inserviente spetta, oltre alla retribuzione mensile, una tredicesima mensilità, da corrispondersi entro il 16 dicembre di ogni anno; in caso di servizio prestato per periodo inferiore all'anno la tredicesima mensilità è ridotta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio non prestato, computandosi per intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

La retribuzione è corrisposta al personale inserviente il giorno 27 di ogni mese, purché non si tratti di giornata festiva, nel qual caso è corrisposta di regola il primo giorno precedente non festivo.

La refezione consumata sul posto di lavoro non costituisce compenso in natura; per essa il personale inserviente è tenuto al pagamento di una quota forfettaria di L. 250 per pasto.

Art. 16.

Trattamento di missione

Ove il dipendente sia inviato in missione fuori del comune ova ha sede la scuola cui é addetto, spetta ad esso il rimborso delle spese di viaggio in treno, pullman o automezzo proprio; in tal caso, il rimborso è effettuato in misura pari a quanto previsto per il personale provinciale della scuola dell'infanzia di qualifica corrispondente.

In caso di missioni di durata superiore alle 4 ore spetta inoltre al dipendente il rimborso delle altre spese sostenute entro il limite massimo del trattamento di missione dei dipendenti della provincia autonoma di Trento.

Art. 17.

Riposo settimanale e giorni festivi

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, coincidente, di regola, con la domenica.

Il dipendente non presta servizio negli altri giorni considerati festivi ai sensi delle leggi vigenti.

Qualora con apposita norma per il personale provinciale delle scuole dell'infanzia si provveda al recupero dei giorni festivi soppressi con legge 5 marzo 1977, n. 54, le medesime disposizioni si applicheranno al personale delle scuole equiparate.

Art. 18.

Ferie

Il dipendente ha diritto per ogni anno di servizio a trenta giorni di calendario di ferie retribuite.

Per il primo anno, e in caso di licenziamento o dimissioni, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di lavoro prestati.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni è considerata a tale effetto come mese intero; le ferie sono arrotondate alla giornata intera immediatamente superiore al calcolo matematico.

Le ferie sono irrinunziabili; esse devono essere godute entro l'anno di servizio cui si riferiscono, ed esclusivamente nei periodi di normale chiusura della scuola.

Art. 19.

Congedi straordinari

Al personale in servizio a tempo indeterminato possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari, la cui richiesta deve essere avanzata con un preavviso di almeno cinque giorni dal suo inizio salvo casi di forza maggiore.

Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente contragga matrimonio o debba sostenere esami.

Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo, fermo restando che in ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente, nel corso dell'anno di servizio, la durata di due mesi.

Il congedo matrimoniale spetta anche ove il dipendente si dimetta per contrarre matrimonio.

Il congedo non è computabile nelle ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

Durante il periodo di congedo straordinario al dipendente spettano tutti gli assegni per il primo mese, e ridotti di 1/5 per il secondo mese o frazione di esso.

Art. 20.

Assenza dal servizio per motivi di salute del personale a tempo indeterminato

Le assenze dal servizio per motivi di salute debbono essere giustificate per iscritto ed idoneamente certificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.

Le assenze devono in ogni caso essere notificate al gestore della scuola con la massima tempestività.

L'assenza dal servizio per motivi di salute termina col cessare della causa che l'aveva determinata; essa non può comunque protrarsi per più di diciotto mesi durante i quali il personale ha diritto alla conservazione del posto, nonché alla normale progressione in carriera.

Le malattie del personale potranno essere controllate nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Durante il periodo di assenza dal servizio per motivi di salute al personale insegnante spetta il seguente trattamento:

per il 1° mese, stipendio intero a carico del datore di lavoro;

per il 2° e 3° mese, metà stipendio a carico del datore di lavoro e l'altra metà a carico della cassa mutua provinciale di malattia;

per il 4°, 5° e 6 mese, stipendio intero a carico della cassa mutua provinciale di malattia;

dal 7° fino al 12° mese, stipendio intero a carico del datore di lavoro;

dal 13° al 18° mese compreso, metà stipendio a carico del datore di lavoro.

Decorso il periodo massimo di assenza, il personale è licenziabile nel rispetto delle clausole previste per i rapporti di impiego privato.

Durante il periodo di assenza dal servizio per motivi di salute al personale inserviente spetta il trattamento economico previsto dalle norme che regolano la cassa mutua provinciale di malattia.

Durante il medesimo periodo i gestori delle scuole provvederanno ad integare il trattamento economico di cui al comma precedente fino all'ammontare dell'intero stipendio in godimento del dipendente per i primi dodici mesi e al 50 % per il restante periodo.

Previo accordo con la cassa mutua provinciale di malattia nonchè d'intesa e con il consenso del dipendente interessato, i gestori anticiperanno al dipendente medesimo il trattamento economico previsto per la malattia riscuotendo successivamente dall'ente interessato l'indennità anticipata.

Per il personale che presta servizio a tempo determinato valgono le norme che regolano la materia nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 21.

Aspettative

Al personale in servizio a tempo indeterminato possono essere concessi periodi di aspettativa per motivi di famiglia o di studio, comunque non superiori ad un anno, durante i quali non spetta al dipendente medesimo alcuna retribuzione, nè il computo di tale periodo ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenziale.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Nel caso di cui ai commi precedenti la sostituzione del dipendente in aspettativa deve avvenire nel rispetto del disposto di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 22.

Libertà sindacali

Il personale esercita i diritti e le libertà sindacali secondo le disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 23.

Controlli medico-legali

Tutto il personale addetto alle scuole dell'infanzia equiparate è tenuto a sottoporsi a controlli medico-legali al fine di prevenire il contagio delle malattie diffusive.

Art. 24.

Cessazione del rapporto di lavoro

Il licenziamento del dipendente potrà essere determinato esclusivamente dalla cessazione definitiva dell'attività della scuola o dalla riduzione di sezioni; tali eventi si intendono avverati allorchè la scuola o la sezione non venga ripristinata nel corso dell'anno scolastico successivo.

Sono fatte salve le disposizioni sul licenziamento disciplinare.

Il licenziamento o le dimissioni dovranno essere comunicate alla controparte con un preavviso, mediante lettera raccomandata, di almeno due mesi.

La parte che risolve il rapporto senza la osservanza di detto termine di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità equivalente alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso.

L'eventuale trasferimento da una scuola equiparata ad altra non comporta alcun preavviso; a tal fine comunque il personale insegnante interessato è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro di aver chiesto l'assunzione presso altra scuola equiparata, nei termini di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

Il collocamento a riposto d'ufficio è disposto:

a) al compimento di 40 anni di servizio utile al pensionamento, qualunque sia l'età;

b) al compimento di 60 anni di età, fatta salva la possibilità della proroga in servizio fino ai 65 anni a richietsa dello interessato e previa valutazione, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di idoneità a svolgere il servizio.

Art. 25.

Indennità di anzianità

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente è corrisposta una indennità di anzianità pari all'importo della ultima retribuzione mensile in atto, aumentata di un dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato.

Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiore ai quindici giorni.

In caso di decesso del dipendente l'indennità di anzianità è devoluta agli aventi diritto secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 26.

Norme generali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi sull'impiego privato e le altre disposizioni di leggi vigenti.

Art. 27.

Contratto-tipo

Il personale di cui agli articoli precedenti dovrà essere assunto previa stipulazione di un apposito contratto da redigersi in triplice copia, di cui: una sarà inserita nel fascicolo personale del dipendente, una sarà consegnata al dipendente medesimo ed una sarà inviata per conoscenza al coordinatore pedagogico competente per territorio.

Il contratto dovrà essere formulato secondo quanto previsto dallo schema costituente l'allegato *C* al presente regolamento in relazione al tipo di personale assunto.

Sul contratto dovranno essere altresì riportate le norme riguardanti il tipo di personale assunto come contenute nel presente contratto-tipo. Le stesse dovranno essere sottofirmate per adesione dal dipendente interessato.

Art. 28.

Decorrenza

Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore dalla data di decorrenza del provvedimento di equiparazione delle scuole dell'infanzia adottato dalla giunta provinciale.

Titolo II

NORME PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE PRESSO LE SCUOLE EQUIPARATE OVE SI TROVINO A PRESTARE SERVIZIO INSEGNANTI APPARTENENTI AD ORDINI O CONGREGAZIONI RELIGIOSE.

Art. 29.

Norme per l'assunzione di personale appartenente a ordini o congregazioni religiose

Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni del contratto-tipo previste dal titolo I del presente regolamento i gestori di scuole dell'infanzia equiparate che debbano procedere ad assunzioni di insegnanti per sostituzione di personale appartenente ad ordini o congregazioni religiose, possono assicurare la priorità al personale appartenente al medesimo ordine o congregazione, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, già in servizio presso altre scuole dell'infanzia equiparate.

I gestori di scuole dell'infanzia equiparate che debbano procedere ad assunzioni di insegnant per sostituzione di personale in aspettativa appartenente ad ordini o congregazioni religiose, possono assicurare la priorità al personale appartenente al medesimo ordine o congregazione, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, che abbiano presentato domanda ai sensi del quarto comma dello art. 50 della legge provinciale.

Il presidente: GRIGOLLI

TABELLA *A*

Trattamento economico insegnanti scuole dell'infanzia equiparate

Classi di stipendio	Anni di permanenza	Stipendio	Elemento distinto
V . . .		2.917.950	1.160.000
IV . . .	6	2.425.500	1.055.000
III . .	6	2.058.000	
II .	4	1.786.050	770.400
I .	2	1.396.500	

Note:

Al personale insegnante è corrisposta l'indennità di contingenza in misura pari all'indennità integrativa speciale spettante al personale insegnante delle scuole dell'infanzia dipendenti dalla provincia autonoma di Trento.

Il valore degli aumenti periodici biennali e degli assegni familiari è pari a quello dovuto al personale dipendente della provincia autonoma di Trento.

TABELLA *B*

Trattamento economico del personale inserviente delle scuole dell'infanzia equiparate

Stipendio iniziale — *annuo*	Indennità di contingenza (dall'1-1-1978) — *mensile*	Classi di stipendio —
L. 1.700.000	L. 147.488	25 % dopo 4 anni 45 % dopo 8 anni 65 % dopo 18 anni
L. 1.900.000 (1)	L. 147.488	20 % dopo 4 anni 40 % dopo 8 anni 60 % dopo 18 anni

(1) *Per il personale addetto al confezionamento dei pasti in scuola a tre o più sezioni e nella misura di una unità per scuola.*

Sono altresì dovute le aggiunzioni senza titolo nella misura e con i criteri di cui all'accordo sindacale provinciale 6 luglio 1977, e successive modifiche.

Note:

Il valore degli aumenti periodici biennali (nella misura del 2,50%) e delle classi di stipendio va calcolato sull'importo dello stipendio iniziale.

Il limite massimo della percentuale di incremento della retribuzione derivante dall'anzianità di servizio (aumenti periodici biennali) e dalla progressione di carriera (classi di stipendio) non può superare l'85% della retribuzione iniziale.

L'indennità di contingenza spetta in misura corrispondente alla indennità integrativa speciale erogata al personale dipendente dai comuni.

La aggiunzione senza titolo non è pensionabile, nè utile ai fini pensionistici ed è soggetta alle sole ritenute erariali.

Il lavoro straordinario è compensato secondo le seguenti formule:

$$\text{prestazione straordinaria normale} = \frac{L + Ic}{165} + 25\%$$

$$\text{prestazione straordinaria notturna o festiva} = \frac{L + Ic}{165} + 50\%$$

dove: L = retribuzione mensile iniziale lorda di livello
Ic = indennità di contingenza.

Gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto nella misura intera di L. 10.000 mensili e in quella ridotta di L. 7.000 nei casi previsti dalla legge.

ALLEGATO *C*

(Schema di contratto-tipo)

Scuola dell'infanzia equiparata di . . . . .

CONTRATTO DI ASSUNZIONE

Ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale n. . . . dd. . . . . registrato alla Corte dei conti, addì . . . . reg. . . . fgl. . . .

Alle condizioni di contratto che seguono, come previste dal regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. . . . dd. . . . registrato alla Corte dei conti, addì . . . . . . reg. . . fgl. . ., pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. . . . dd. . . ., il gestore della scuola dell'infanzia equiparata di . . . . ., come rappresentato dal signor/ente/istituzione/privato

Assume

a tempo indeterminato/determinato dal . . . al . . . . . l . . sign . . . . nato/a a . . . . il . . . . residente a . . . . in possesso dei prescritti requisiti in qualità di insegnante/inserviente presso la scuola dell'infanzia equiparata di . . . . (per il personale assunto a tempo determinato si aggiunga, se del caso: in sostituzione del sign . . . . assente dal . . . . . . al . . . . . . per . . . .).

La parte contraente accetta e si impegna ad osservare le disposizioni e le condizioni riportate in allegato al presente contratto, del quale formano parte integrante, dichiarando che precedentemente ha prestato servizio in qualità di insegnante/inserviente presso . . . .

Luogo e data . . . . . .

Il dipendente *Il gestore*

. . . .

(8238)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783250)